



COMUNE DI OLIENA

PROVINCIA DI NUORO



AVVISO AI CONTRIBUENTI

IMU 2022

Il Funzionario Responsabile

INFORMA

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 20/05/2022 sono state confermate le seguenti aliquote IMU 2022 già approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/07/2020, a decorrere dal 1° gennaio 2022:

TIPOLOGIA	ALIQUTA
ABITAZIONE PRINCIPALE (non di lusso)	NON DOVUTA
ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (c.d. di lusso) (detrazione €. 200,00)	0,4%
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0%
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (<i>beni merce</i>)	0%
TERRENI AGRICOLI	0%
AREE FABBRICABILI	0,76%
FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO (D) ESCLUSI I FABBRICATI CAT. D10	0,76%
PER GLI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI	0,76%

NOVITA' 2022

L'art. 5 decies del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 215 del 17/12/2021, è intervenuto sulla definizione di abitazione principale contenuta nel comma 741 delle L. 160/2019 stabilendo che **a decorrere dall'anno 2022, se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la residenza o la dimora abituale in immobili diversi, devono scegliere a quale si applica l'esenzione IMU riservata all'abitazione principale, anche se localizzati in Comuni diversi.** La scelta dell'immobile utilizzato come abitazione principale deve essere comunicata al Comune interessato tramite presentazione della Dichiarazione IMU.

Ai sensi dell'art. 1 comma 751 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, **a decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dal pagamento dell'IMU.** Per avere diritto alle suddette esenzioni occorre presentare la Dichiarazione IMU 2022.

L'art. 1 comma 743 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 ha disposto limitatamente all'anno 2022, la riduzione al 37,5% dell'imposta dovuta per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, a condizione

che non sia locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione, diverso dall'Italia. Per avere diritto all'applicazione della riduzione occorre presentare la dichiarazione IMU.

RIDUZIONI BASE IMPONIBILE

Si applica la riduzione del 50% della base imponibile nei seguenti casi:

- **unità immobiliari**, (e pertinenze con le limitazioni previste dall'IMU), escluse categorie A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale**, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, escluse categorie A/1, A/8 e A/9;
- fabbricati di interesse storico e artistico di cui all'articolo 10 del Codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

VALORE AREE FABBRICABILI

Il Consiglio Comunale ha confermato anche per l'anno 2022 i valori medi delle aree fabbricabili così come deliberati ai fini dell'ICI dal Consiglio Comunale con atto n°64 del 28/12/2006 e confermati anche per l'IMU con deliberazione di Giunta Comunale n° 45 del 28/11/2018;

SCADENZE

L'acconto 2022, pari all'imposta dovuta per il primo semestre dovrà essere versato entro il 16 giugno 2022, mentre il saldo sull'imposta dovuta per l'intero anno dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2022.

E' facoltà del contribuente, provvedere al pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza del 16 giugno.

Il pagamento può essere effettuato attraverso il modello F24 approvato da Agenzia entrate, anche utilizzando eventuali crediti ammessi in compensazione.

Per il calcolo dell'imposta, i codici tributo e codice catastale collegarsi al seguente link:

<https://www.riscotel.it/calcoloimu2013/?comune=G031>

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/strumenti/codici-attivita-e-tributo/f24-codici-tributo-per-i-versamenti/tabelle-dei-codici-tributo-e-altri-codici-per-il-modello-f24/tabelle-codici-per-tributi-locali>

Per ogni altro chiarimento o informazione gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Tributi oppure inviare una mail con la richiesta al seguente indirizzo:

boi.marcella@comune.olienu.it oppure pau.antonella@comune.olienu.it